



REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA

VERS. 2024

# REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA 2024

	NOME	FUNZIONE	DATA
APPROVAZIONE		CONSIGLIO FEDERALE	14/12/2023 N. 164
APPROVAZIONE		PRESIDENTE FEDERALE	6/12/2024 N. 56
RATIFICA		GIUNTA NAZIONALE CONI	17/12/2024 n. 524

## INDICE

<b>TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO</b>	<b>pag. 7</b>
<b>CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO</b>	<b>pag. 7</b>
Art. 1 Ambito di applicazione	
Art. 2 Principi del processo sportivo	
<b>CAPO II - ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>pag. 8</b>
Art. 3 Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento	
Art. 4 Attribuzioni degli organi giudicanti	
Art. 5 Astensione e ricusazione	
Art. 6 Commissione federale di garanzia	
<b>CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA</b>	<b>pag. 11</b>
Art. 7 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	
Art. 8 Difesa tecnica	
Art. 9 Ufficio del gratuito patrocinio	
Art. 10 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	
<b>CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO</b>	<b>pag. 13</b>
Art. 11 Poteri degli organi di giustizia	
Art. 12 Comunicazioni	
Art. 13 Deposito di atti	
Art. 13-bis La prova audiovisiva	
Art. 13-ter Divieti di registrazione captazione e comunicazione	
Art. 14 Computo dei termini	
Art. 15 Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	
Art. 16 Condanna alle spese per lite temeraria	
<b>TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI</b>	<b>pag. 16</b>
<b>CAPO I – INFRAZIONI</b>	<b>pag. 16</b>
Art. 17 Illecito disciplinare	
Art. 17-bis Atti di violenza di genere	
Art. 18 Illecito sportivo	
Art. 19 Frode sportiva	

Art. 20 Divieto di scommesse

Art. 21 Uso di metodi e sostanze vietate

**CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI** pag. 18

Art. 22 Punibilità

Art. 23 Responsabilità delle società e delle associazioni sportive affiliate

Art. 24 Tentativo

Art. 25 Circostanze attenuanti ed aggravanti

Art. 26 Recidiva

**CAPO III – SANZIONI** pag. 24

Art. 27 Tipi di sanzione

**CAPO IV - DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE  
SANZIONI**

pag. 25

Art. 28 Determinazione della sanzione

Art. 29 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i  
tesserati atleti

Art. 30 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i  
tesserati non atleti

Art. 31 Sanzioni inflitte dalle società

**CAPO V - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI** pag. 27

Art. 32 Prescrizione

Art. 33 Amnistia

Art. 34 Indulto

Art. 35 Grazia

Art. 36 Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

Art. 37 Riabilitazione

**TITOLO III - PROCURATORE FEDERALE** pag. 31

**CAPO I - NOMINA E FUNZIONI**

pag. 31

Art. 38 Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 39 Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 40 Attribuzioni del Procuratore federale

Art. 41 Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport

**CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE** pag. 33

Art. 42 Svolgimento delle indagini

Art. 43 Esercizio dell'azione disciplinare

Art. 44 L'avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport

Art. 45 Applicazione di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione

Art. 46 Astensione

**CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** pag. 37

Art. 47 Rapporti e conflitti di competenza

**TITOLO IV - MISURE CAUTELARI** pag. 37

Art. 48 Domanda cautelare del Procuratore federale

Art. 49 Domanda cautelare di parte

**TITOLO V – IL GIUDICE ARBITRO** pag. 39

**CAPO I – NOMINA E COMPETENZA** pag. 39

Art. 50 Istituzione

Art. 51 Competenza e nomina

**CAPO II – PROCEDIMENTO** pag. 40

Art. 52 Reclamo sul campo al giudice arbitro o all'arbitro

**TITOLO VI - GIUDICI SPORTIVI** pag. 40

**CAPO I - NOMINA E COMPETENZA** pag. 40

Art. 53 Istituzione

Art. 54 Competenza del giudice sportivo nazionale

Art. 55 Competenza dei giudici sportivi regionali

Art. 56 Competenza della Corte sportiva di appello

Art. 57 Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

**CAPO II - PROCEDIMENTI** pag. 42

Art. 58 Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali

Art. 59 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

Art. 60 Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello

Art. 61 Pronuncia della Corte sportiva di appello

**TITOLO VII - GIUDICI FEDERALI** pag. 44

**CAPO I - NOMINA E COMPETENZA** pag. 44

Art. 62 Istituzione e articolazione funzionale

Art. 63 Nomina dei giudici federali e composizione

**CAPO II – IL TRIBUNALE FEDERALE** pag. 45

Art. 64 Competenza del Tribunale federale

Art. 65 Competenza della I Sezione del Tribunale federale

Art. 66 Competenza della II Sezione del Tribunale federale

**CAPO III – PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE** pag. 46

Art. 67 Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento

Art. 68 Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di deferimento

Art. 69 Ricorso della parte interessata

Art. 70 Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni

Art. 71 Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

Art. 72 Intervento del terzo

Art. 73 Svolgimento dell'udienza

Art. 74 Assunzione delle prove

Art. 75 Decisione del Tribunale federale

**CAPO IV - LA CORTE FEDERALE DI APPELLO** pag. 52

Art. 76 Competenza della Corte federale di appello

Art. 77 Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello

Art. 78 Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello

**CAPO V - PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO** pag. 53

- Art. 79 Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale
- Art. 80 Esecutività delle decisioni – Istanza di sospensione
- Art. 81 Svolgimento dell'udienza
- Art. 82 Decisione della Corte Federale
- Art. 83 Termini di durata massima dei procedimenti federali
- Art. 84 Registro delle sanzioni disciplinari
- Art. 85 Casellario federale
- Art. 85-bis Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi
- Art. 85-ter Pubblicazione delle sentenze

### **TITOLO VIII – RAPPORTI TRA ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA E AUTORITA' GIUDIZIARIE**

pag. 58

- Art. 86 Rapporti degli organi del sistema di giustizia con le Autorità giudiziarie
- Art. 87 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

### **TITOLO IX - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

pag. 59

- Art. 88 Competenza e procedimento

### **TITOLO XI - REVISIONE E REVOCAZIONE**

pag. 60

- Art. 89 Revisione e revocazione

### **TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

pag. 61

- Art. 90 Sospensione feriale dei termini
- Art. 91 Rinvio
- Art. 92 Entrata in vigore
- Art. 93 Disposizioni transitorie

## TITOLO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

### CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche “Regolamento”, disciplina l’ordinamento processuale sportivo della Federazione Italiana Nuoto e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva, dal Codice di Comportamento Sportivo e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., dal codice etico, dallo Statuto e dal Regolamento safeguarding della F.I.N..
2. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.

#### **Art. 2 - Principi del processo sportivo**

1. I procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.
3. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

### CAPO II

#### ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### **Art. 3 - Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento**

1. Sono organi del sistema di giustizia presso la Federazione:
  - a) il Procuratore federale;
  - b) Il Giudice arbitro;
  - c) Il Giudice sportivo nazionale;
  - d) il Giudice sportivo regionale;
  - e) la Corte sportiva di appello;
  - f) Il Tribunale federale;
  - g) la Corte federale di appello;
2. La Procura generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con le Procure federali al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
3. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.O.N.I., il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
4. Gli organi del sistema di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
5. Ciascun componente degli organi del sistema di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella

medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza di incompatibilità di cui al comma 6. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

6. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I., o di componente della Procura Generale dello Sport nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso più di un'altra federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di componente dell'ufficio del procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
7. I componenti degli Organi del sistema di Giustizia non possono altresì far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.N.
8. Gli incarichi presso gli organi del sistema di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

### **Art. 4 - Attribuzioni degli Organi giudicanti**

1. È attribuita agli organi giudicanti la risoluzione delle questioni e controversie aventi ad oggetto:
  - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
  - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi giudicanti decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

### **Art. 5 – Astensione e ricusazione**

1. Ad eccezione del Giudice arbitro, Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
  - a) se ha interesse personale nel procedimento;
  - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
  - c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;

- d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
  - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della incolpazione;
  - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
  3. La dichiarazione di ricsuzione deve essere proposta immediatamente dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta e, comunque, prima del compimento dell'atto da parte del giudice e non oltre la decisione.
  4. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di primo grado decide la Prima Sezione della Corte federale di appello. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di secondo grado, decide la Sezione opposta a quella di appartenenza. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o ricsuzione è accolta il giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricsutato conservano efficacia. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

### **Art. 6 - Commissione federale di garanzia**

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi del sistema di giustizia presso la Federazione.
2. La composizione, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla sono disciplinati dallo Statuto federale. Ferma l'assenza di conflitti di interesse tra i componenti della Commissione Federale e i membri del Consiglio Federale, la carica di componente della Commissione Federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport,

nonché con la carica di componente di Commissione Federale di garanzia presso più di un'altra federazione.

3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
  - a) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
  - b) su istanza del Consiglio federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni dello Statuto federale e a quelle del presente Regolamento;
  - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi del sistema di giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza di incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
  - d) interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;
  - e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
  - f) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
4. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, in determinati casi, previsti dal Regolamento arbitrati, può nominare gli arbitri ovvero dichiarare decaduta la procedura arbitrale.

### CAPO III

#### ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

### **Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia**

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti legittimati dalla F.I.N. nell'ordinamento federale il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

### **Art. 8 – Difesa tecnica**

1. Dinanzi agli organi di giustizia federale le parti possono stare in giudizio personalmente o con il ministero di un difensore scelto tra gli avvocati iscritti agli albi.
2. Al difensore deve essere conferito il mandato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche in calce o a margine di un atto del procedimento, dallo stesso difensore.
3. Ogni parte ha diritto di nominare non più di due difensori.

### **Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio**

1. Per i non abbienti che intendano avvalersi dell'assistenza di un difensore, è previsto il ricorso all'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I. al fine di assicurare la difesa tecnica.
2. La disciplina del patrocinio gratuito è regolamentata da specifica normativa predisposta dal C.O.N.I.

### **Art. 10 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia**

1. La misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio federale, nell'ambito della approvazione della normativa generale per le affiliazioni e tesseramenti annualmente emanata dalla Federazione.
2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami è accompagnato dal versamento del relativo contributo.

3. Il contributo per l'atto di reclamo è versato al Giudice arbitro o, in sua assenza, all'Arbitro contestualmente al deposito dell'atto.
4. I contributi di reclamo e di ricorso devono essere restituiti in caso di integrale accoglimento dell'impugnazione.

### CAPO IV

#### NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

##### **Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia**

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice ha i più ampi poteri istruttori.
5. Le udienze si svolgono con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro sistema equivalente che sia idoneo e disponibile.

##### **Art. 12 - Comunicazioni**

1. Tutti gli atti del procedimento sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. In mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.
2. La Federazione richiede, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, che l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni.
3. Se il procedimento è connesso ad un procedimento penale, pendente in fase di indagine, del quale sono stati acquisiti gli atti e le indagini sono coperte da segreto, le comunicazioni devono essere effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Nel caso di procedimento disciplinare a seguito di deferimento da parte del procuratore federale di un minore le comunicazioni vanno effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti destinatari; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. Per gli altri soggetti la comunicazione è effettuata presso la residenza degli interessati.
6. Ove sia stato nominato un difensore le comunicazioni sono effettuate presso quest'ultimo.
7. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
8. È onere delle parti indicare, nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono effettuate ai sensi del comma 1. In caso di irreperibilità, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute.
9. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate sul sito web della Federazione e conservate almeno per 5 anni.
10. I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali, fermo restando quanto disposto al comma 1, devono essere riepilogati in un notiziario pubblicato sul sito web della Federazione.
11. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono comunicati sul campo di gara.
12. Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi regionali decorre dal giorno successivo alla comunicazione del provvedimento. Il termine per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dagli altri organi di giustizia decorre dal giorno successivo alla comunicazione del deposito della motivazione del provvedimento.

### **Art. 13 - Deposito di atti**

1. Il deposito degli atti e dei documenti viene effettuato dalle parti presso la segreteria dell'organo competente.

2. Il deposito può avvenire mediante invio con posta elettronica certificata, con telefax, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.

### **Art. 13-bis - La prova audiovisiva**

1. Nel procedimento sportivo possono essere utilizzate, quale mezzo di prova, riprese audiovisive che offrano piena garanzia di genuinità tecnica del documento informatico.
2. La prova audiovisiva collegata ad un evento agonistico o che comunque può incidere sull'omologazione del risultato di gara può essere prodotta al Procuratore federale dalla parte interessata entro 10 giorni dall'evento sportivo al quale si riferisce, mentre può essere sempre prodotta dall'incolpato al Procuratore federale.
3. La prova audiovisiva non può essere prodotta al Giudice sportivo di primo grado, qualora sia lo stesso Giudice a non ammetterla, mentre è producibile nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte sportiva di appello nei soli casi in cui documenti condotte violente estranee alla natura del gioco o gravemente antisportive poste in essere da tesserati o da sostenitori in occasione di un evento agonistico non rilevate dagli ufficiali di gara, ovvero l'errore in cui gli ufficiali di gara siano incorsi nel sanzionare una persona diversa dall'autore dell'infrazione.
4. La prova audiovisiva può essere sempre prodotta dalle parti ai Giudici federali.

### **Art. 13-ter – Divieti di registrazione, comunicazione e captazione**

1. La federazione ha la facoltà di registrare le udienze e le audizioni effettuate dal Procuratore Federale. E' vietata, a chiunque altro, la registrazione, la captazione ovvero la comunicazione di audizioni o udienze in corso con qualsiasi mezzo.

### **Art. 14 – Computo dei termini**

1. Ove non diversamente stabilito, i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine

che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori.

### **Art. 15 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione**

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Segretario generale.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione dei procedimenti nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli prodotti dalle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

### **Art. 16 - Condanna alle spese per lite temeraria**

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a euro 500,00.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

## **TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI**

### **CAPO I INFRAZIONI**

### **Art. 17 – Illecito disciplinare**

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

### **Art. 17 bis – Atti di violenza di genere**

1. Costituiscono grave illecito disciplinare tutte le condotte consistenti nella violazione dei divieti di cui al Capo II, libro III, del D. Lgs. 198/2006.
2. Sono passibili di sanzione disciplinare tutti i tesserati che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del codice penale.
3. Le infrazioni di cui ai commi precedenti sono punite con le sanzioni previste dall'art. 27.

### **Art. 18 – Illecito sportivo**

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.
2. Il tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo, e comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale.

### **Art. 19 – Frode sportiva**

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva quelle previste dalla Legge n. 401/89.

### **Art. 20 – Divieto di scommesse**

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.N..

### **Art. 21 – Uso di metodi e sostanze vietate**

1. È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping in conformità alle direttive W.A.D.A., e vengono integralmente recepite dalla F.I.N.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

### **Art. 22 – Punibilità**

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale nuovo tesseramento.

### **Art. 23 – Responsabilità delle società e delle associazioni sportive affiliate**

1. L'affiliata risponde sempre dell'infrazione o frode commesse da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell'operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.
2. L'affiliata risponde dell'infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all'incontro, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.
3. L'affiliata risponde del mantenimento dell'ordine pubblico in tutte le sue componenti civili, penali ed amministrative quando essa stessa sia l'organizzatrice della manifestazione o dell'incontro.
4. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.
5. L'affiliata è responsabile della mancata adozione o integrazione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta ad essi conformi a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione nel termine previsto dalle Linee Guida (*Safeguarding Policy*) della F.I.N. per la loro predisposizione. L'affiliata risponde altresì della inefficace attuazione dei modelli organizzativi, del mancato adeguamento di essi alle normative federali vigenti, del mancato aggiornamento quadriennale, della mancata pubblicazione nonché della loro mancata comunicazione al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* e delle dichiarazioni mendaci rispetto a tali obblighi. In caso di accertamento delle infrazioni previste al presente comma saranno applicate le sanzioni si cui all'art. 27.
6. La società risponde dell'omessa nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel termine previsto dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (*Safeguarding Rules*) della F.I.N., dell'omessa pubblicazione della nomina sulla homepage della società e della mancata affissione presso la sede sociale nonché dell'omessa tempestiva comunicazione della stessa al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*. In caso di accertamento delle infrazioni previste al presente comma saranno applicate le sanzioni si cui all'art. 27.

### Art. 24 – Tentativo

1. L'affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

### Art. 25 – Circostanze attenuanti e aggravanti

1. Circostanze attenuanti:  
La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  - a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
  - b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
  - c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
  - d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.
3. Circostanze aggravanti:  
In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
  - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
  - b) aver danneggiato persone o cose;
  - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
  - d) aver agito per motivi futili o abietti;

- e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
  - f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - g) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
  - i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
  - j) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.
4. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:
- a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
  - b) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
5. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
6. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
7. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

### Art. 26 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.
2. Ove non calcolabile con le modalità di cui al comma 1, le sanzioni possono essere così aumentate:
  - 1) Per le società:
    - a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
    - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;
    - c) La squalifica del campo di gara per una o due giornate può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda;
    - d) La squalifica del campo di gara per tre o più giornate può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta di un'ammenda nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
    - e) La perdita dell'incontro o degli incontri può essere elevata con l'irrogazione aggiuntiva di un'ammenda;
    - f) La penalizzazione nella classifica di campionato o della manifestazione può essere elevata con una maggiorazione di punti di penalità, non superiore, tuttavia, ad un terzo.
  - 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
    - a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
    - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad una giornata di sospensione da qualsiasi attività federale;
    - c) La sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni può essere elevata con un ulteriore aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
    - d) L'interdizione per un tempo determinato può essere elevata con un aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
    - e) L'inibizione temporanea può essere elevata per un periodo non superiore ad un terzo di quello irrogato;
    - f) La squalifica per una o due giornate di gara può essere elevata con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida;
    - g) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata di un terzo;

- h) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
  - i) La sospensione per periodi di tempo determinati sino ad un massimo di cinque anni può essere aumentata di un terzo.
3. Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà se la nuova infrazione è della stessa indole o se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, ovvero se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.
4. Nei casi previsti dal comma precedente in cui non sia possibile il calcolo approssimativo della metà, le sanzioni possono essere così aumentate:
- 1) Per le società:
    - a) Nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad ammenda.
  - 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
    - a) nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale;
    - b) nel caso di cui alla lett. b) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale con ammonizione e diffida;
    - c) nel caso di cui alla lett. f) la sanzione della sospensione per una giornata di gara con ammonizione e diffida può essere elevata a due giornate di sospensione dalla gara; la sanzione della sospensione dalla gara per due giornate con ammonizione e diffida può essere elevata alla sospensione per tre giornate di gara.
5. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.
6. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 2 può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 3 può essere sino a due terzi.
7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
8. La validità delle recidive derivanti dalle sanzioni comminate dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale per infrazioni a norme tecniche previste dai Regolamenti Tecnici di ciascuna specialità si esauriscono nella medesima stagione agonistica.
9. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma precedente del presente articolo, per le recidive relative ad infrazioni di norme tecniche.

10. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

### CAPO III SANZIONI

#### **Art. 27 – Tipi di sanzione**

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di infrazione sono:
  - A) per le società:
    - a) ammonizione semplice o con diffida;
    - b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
    - c) squalifica del campo di gara da scontarsi nel campionato di competenza, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante, per una o più giornate o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni;
    - d) una o più partite da disputarsi a porte chiuse;
    - e) perdita dell'incontro o degli incontri;
    - f) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione;
    - g) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato;
    - h) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;
    - i) radiazione dai ruoli federali.
  - B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:
    - a) ammonizione semplice o con diffida;
    - b) squalifica per una o più giornate di gara
    - c) sospensione a termine da qualsiasi attività federale e/o sociale sino ad un massimo di 5 anni;
    - d) interdizione perpetua o per un tempo determinato sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche federali;
    - e) inibizione perpetua o temporanea sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
    - f) radiazione dai ruoli federali.
2. L'illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore a 30 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività

federale fino alla radiazione. L'illecito sportivo commesso dalle società è punito con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 3.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).

3. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore a 90 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e fino alla radiazione. La frode sportiva commessa dalle società è punita con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 7.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).
4. La violazione del divieto di scommesse è punito con una sanzione non inferiore a 120 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e non superiore a 5 anni.

### CAPO IV

#### DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

##### **Art. 28 – Determinazione della sanzione**

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve indicare:
  - a) in quale ipotesi tra quelle dello Statuto, del Regolamento Organico e dei Regolamenti federali rientri il fatto oggetto di giudizio;
  - b) le norme violate;
  - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

##### **Art. 29 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti**

1. Per le squalifiche inflitte agli atleti per "giornate di campionato", le modalità di applicazione sono le seguenti:

- a) le giornate di squalifica vanno scontate, salvo quanto previsto sub b), entro l'anno agonistico nel quale sono state inflitte. Inoltre, vanno scontate, ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, nel campionato, nella relativa fase preparatoria, nella relativa fase di coppa, nel torneo e nelle manifestazioni "a concentrazione" in cui rispettivamente l'atleta ha commesso l'infrazione, sempre che per ciascun tipo di competizione vi sia un numero sufficiente di incontri ancora da disputare durante l'anno agonistico in corso. Nel caso di esaurimento del tipo di competizione ovvero di cancellazione della società, le squalifiche, in tutto o per la parte residua, vanno scontate a partire dal primo incontro previsto nel programma ufficiale dell'anno agonistico successivo, con esclusione di qualsiasi altra gara, anche federale, non stabilita preventivamente nel calendario annuale. In tutti i casi, ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, l'attività agonistica intermedia non è inibita, salvo specifica statuizione contenuta nel provvedimento disciplinare;
  - b) nel caso in cui la squalifica sia stata comminata, ma per effetto del termine del campionato l'atleta non possa scontarla, in tutto o in parte, il provvedimento si intenderà riportato alla stagione agonistica successiva con le seguenti modalità:
    - per i campionati A, B, C, D, Promozione nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell'atleta;
    - per i campionati di Categoria nel medesimo campionato o nel campionato di categoria di appartenenza dell'atleta;
    - per altri tipi di manifestazioni, gare, tornei, in quelli corrispondenti all'anno agonistico successivi se previsti nel programma ufficiale, altrimenti a partire da qualsiasi altra competizione ufficiale all'inizio del calendario.
2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica alla stagione agonistica successiva l'atleta può, salvo diversa specifica menzione nel provvedimento, svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.
  3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione "per brutalità" è automaticamente squalificato per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, salve le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo nazionale o regionale, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive. Al predetto giocatore,

inoltre, il giudice sportivo può inibire per tutta la durata della squalifica irrogata qualsiasi attività federale intermedia inerente i campionati federali, ad eccezione della Coppa Italia.

4. All'atleta tesserato anche in qualità di dirigente o tecnico al quale sia stata inflitta una squalifica "per giornate di campionato" non è inibito lo svolgimento di attività federale nel suo diverso ruolo di dirigente o tecnico, salvo che il giudice disponga diversamente.

### **Art. 30 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti**

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati non atleti avranno le seguenti modalità di applicazione: ciascuna sanzione sarà erogata a tempo e non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale.
2. Al dirigente o tecnico tesserato anche in qualità di atleta al quale sia stata inflitta una sospensione a tempo non è inibito lo svolgimento di attività federale come atleta, salvo che il giudice disponga diversamente.

### **Art. 31 – Sanzioni inflitte dalle società**

1. Le sanzioni inflitte dalle società nei confronti dei propri tesserati devono essere notificate via posta elettronica certificata, ove possibile, in mancanza, via fax con obbligo di riscontro, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La sanzione può essere impugnata con istanza di arbitrato entro 20 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui al Regolamento sugli arbitrati federali.

## CAPO V

### ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

### **Art. 32 – Prescrizione**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 10, le infrazioni si prescrivono entro:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
  - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
  - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito sportivo o frode sportiva;
  - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri illeciti disciplinari.
2. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.
  3. Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell'organo giudicante e dall'atto di deferimento.
  4. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
  5. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
  6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.
  7. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
  8. Se emergono fatti o circostanze rilevanti da un provvedimento che dispone il giudizio penale dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza, l'infrazione si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
  9. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 33 – Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e fa cessare anche le sanzioni accessorie.
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'amnistia non si applica ai recidivi.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.
6. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

### **Art. 34 – Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'indulto non si applica ai recidivi.
4. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.

### **Art. 35 – Grazia**

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la

metà della sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente federale.
3. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Il provvedimento di clemenza potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I..

### **Art. 36 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza**

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

### **Art. 37 – Riabilitazione**

1. La riabilitazione estingue le sanzioni ed ogni altro effetto della pronuncia ed è concessa, su istanza del soggetto sanzionato che abbia dato prova di buona condotta, dalla Corte federale di appello, Prima Sezione, nel rispetto dei seguenti termini:
  - a) per i provvedimenti assunti dal CONI e dalla F.I.N. a condizione che siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
  - b) per tutti gli altri provvedimenti senza alcun termine, dovendosene accertare la compatibilità con il sistema italiano.
2. Le istanze sono depositate presso la Segreteria della Corte federale di Appello corredate dei relativi documenti. Gli interessati possono provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, fino a tre giorni prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta Segreteria.
3. Nell'istanza di riabilitazione, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.

4. La Corte federale di appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione, che deve essere resa entro il termine di giorni sessanta e comunicata all'interessato e alla Procura federale. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel casellario federale.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento.
6. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione non inferiore a due anni o la radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla Prima Sezione della Corte federale di appello su istanza del Procuratore federale, in contraddittorio con l'interessato. La revoca può conseguire, anche, quale sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di Giustizia che irroghi una nuova sanzione. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Prima Sezione della Corte Federale di Appello, in diversa composizione.

### TITOLO III PROCURATORE FEDERALE

#### CAPO I NOMINA E FUNZIONI

#### **Art. 38 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale**

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione delle infrazioni sanzionate dallo Statuto e dalle norme federali.
2. L'ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore federale ed eventualmente da uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

### **Art. 39 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale**

1. I componenti dell'Ufficio della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. I requisiti per essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore federale e Sostituto Procuratore e la durata dell'incarico sono stabiliti dallo Statuto federale e, qualora eventualmente non conformi, dalle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

### **Art. 40 - Attribuzioni del Procuratore federale**

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione e riabilitazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni ad uno o più Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. E' assicurata l'indipendenza del Procuratore federale e dei Sostituti. In nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere altrimenti, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli della difesa.

### **Art. 41 – Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport**

1. L'Ufficio del Procuratore federale collabora con la Procura generale dello Sport per l'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa devolute dall' art. 12 *quater* dello Statuto del C.O.N.I., adempiendo con sollecitudine a tutti i doveri a tal fine previsti dagli articoli 51 e seguenti del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. L'Ufficio del Procuratore federale effettua le comunicazioni alla Procura generale dello Sport mediante immissione informatica dei dati nel registro di cui all'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

2. Il Procuratore federale può chiedere al Procuratore generale dello Sport l'applicazione di un Procuratore nazionale dello Sport, quando sussistono specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello Sport applicato.
3. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con la Procura federale al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-*quater* dello Statuto del C.O.N.I., ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

### CAPO II

#### AZIONE DISCIPLINARE

#### **Art. 42 - Svolgimento delle indagini**

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati, affiliati, o comunque soggetti riconducibili alla F.I.N., di cui ha notizia.
2. Il Procuratore federale prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa, su segnalazione dal Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, e riceve le notizie presentate o comunque pervenute.
3. A tal fine, iscrive immediatamente le notizie di infrazione rilevanti nel Registro dei procedimenti di cui all'art. 53 del codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante.
4. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga per la durata di quaranta giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una seconda proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. La richiesta di proroga deve essere inoltrata prima del termine di scadenza. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del

- termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle Autorità Giudiziarie dello Stato.
5. Decorso il termine massimo di svolgimento delle indagini, ovvero prorogato, il Procuratore federale conclude le indagini.
  6. Se ritiene di dover procedere all'archiviazione, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento alla Procura Generale dello Sport.
  7. Ferme le attribuzioni di questa dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
  8. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di infrazione è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'infrazione è estinta o il fatto non costituisce infrazione punibile ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
  9. Il provvedimento di archiviazione è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le indagini nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.
  10. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

### **Art. 43– Esercizio dell'azione disciplinare**

1. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Il Procuratore Federale non può esercitare l'azione disciplinare sulla base di sole denunce anonime.
2. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento di Giustizia. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Quando non deve disporre l'archiviazione, entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini il Procuratore federale comunica all'interessato l'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un

termine congruo per chiedere di essere sentito, per presentare memorie e documenti.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato, qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato, al Tribunale federale e alla Procura Generale dello Sport, ai sensi dell'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.
5. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, con richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
6. Se invece ritiene di dover procedere all'archiviazione, comunica entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato il proprio intendimento alla Procura Generale dello Sport. Si applicano i commi 7, 9 e 10 dell'art. 42.

### **Art. 44 – L'avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport**

1. La Procura generale dello Sport può disporre, con atto motivato, l'avocazione delle indagini nei casi previsti dall'art. 12-*quater* dello Statuto del C.O.N.I. con le modalità previste dall'art. 52 del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione di indagine che espone a pregiudizio l'azione disciplinare o, infine, delle gravi circostanze che fanno ritenere irragionevole l'intendimento di procedere ad l'archiviazione.
2. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
3. Quando è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello Sport applica un Procuratore nazionale dello Sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento. L'applicazione determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini. Il Procuratore nazionale dello sport applicato ha gli stessi doveri e gli stessi poteri del Procuratore federale sostituito. Ove riscontri l'integrale omissione degli atti di indagine,

il Procuratore nazionale dello Sport può chiedere al Procuratore generale dello Sport la concessione di un termine pari a quello ordinariamente previsto. L'applicazione cessa quando il procedimento viene definito in sede federale.

### **Art. 45 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione**

1. I soggetti sottoposti ad indagine, finché non viene esercitata l'azione disciplinare, possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale, entro 10 giorni, può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, anche alla luce dei rilievi formulati dal Procuratore Generale dello Sport, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato una lesione grave alla persona e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **Art. 46- Astensione**

1. Il Procuratore federale quando esistono gravi ragioni di convenienza ne informa immediatamente il Procuratore generale dello Sport e la Commissione di garanzia.
2. In tali casi ha facoltà di astenersi previa autorizzazione del Procuratore generale dello Sport.
3. Nei casi in cui il Procuratore federale si astenga l'attribuzione del procedimento ad un Sostituto procuratore viene decisa dalla Commissione di garanzia.

**CAPO III**

**RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI**

**Art. 47- Rapporti e conflitti di competenza**

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I.
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'infrazione appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

**TITOLO IV**

**MISURE CAUTELARI**

**Art. 48 – Domanda cautelare del Procuratore federale**

1. La sospensione cautelare dallo svolgimento di ogni attività sportiva o federale o solo di alcune di esse è un provvedimento immediatamente esecutivo adottabile nei casi eccezionali di seguito previsti.
2. Nel corso delle indagini preliminari, il Procuratore federale, per fatti di particolare gravità, può domandare, con richiesta specificatamente motivata, alla Prima Sezione del Tribunale federale l'applicazione della misura cautelare, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza e il concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle violazioni.
3. Sulla domanda cautelare il Tribunale federale provvede immediatamente con ordinanza motivata.
4. Quando l'applicazione della misura viene disposta nel corso delle indagini, la sua durata non può eccedere il termine entro il quale il procuratore federale può chiedere il deferimento.
5. Il Procuratore federale può chiedere al Tribunale federale un'unica proroga della misura cautelare concessa, solo contestualmente all'atto di deferimento. Sull'istanza il giudice provvede immediatamente con atto

motivato e, in caso di accoglimento, l'applicazione della misura può essere prorogata per un periodo non superiore alla durata del giudizio disciplinare i cui termini, in questo caso, sono ridotti a 60 giorni rispetto a quanto previsto dall'art. 83.

6. La misura perde efficacia se il procuratore federale, allo spirare del termine, non chieda il deferimento.
7. La sospensione cautelare perde altresì efficacia quando è disposta l'archiviazione o è definito il giudizio.
8. Il provvedimento cautelare deve contenere:
  - le generalità dell'incolpato e degli elementi atti ad identificarlo;
  - la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate, con facoltà del giudicante di riqualificare giuridicamente il fatto sotto una diversa fattispecie normativa;
  - la motivazione, contenente la descrizione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare che richiede l'adozione del provvedimento, la rilevanza dell'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
  - l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
  - la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'incolpato;
  - la data di scadenza della misura cautelare;
  - la fissazione della data di audizione del soggetto sospeso non oltre tre giorni dall'applicazione della misura;
  - la data e la sottoscrizione del giudice.
9. In esito all'audizione il Tribunale conferma o revoca la misura cautelare.
10. Avverso il provvedimento che adotta la misura cautelare è ammesso ricorso alla Prima Sezione della Corte federale di appello, ai sensi degli artt. 77 e 79, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso non ne sospende l'esecutività. La Corte federale di appello decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
11. Nel corso del giudizio il provvedimento cautelare può essere sempre revocato o modificato dal Tribunale federale su istanza di parte, ovvero d'ufficio, ove ritenga che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al periodo di sospensione, interdizione, inibizione o squalifica già sofferto dall'incolpato
12. Il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata in sede disciplinare.

1. Nelle materie di cui all'art. 64, il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere alla Seconda Sezione del Tribunale Federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale federale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

### **TITOLO V IL GIUDICE ARBITRO**

#### **CAPO I NOMINA E COMPETENZA**

##### **Art. 50 – Istituzione**

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici arbitri.
2. L'istituzione e il ruolo del Giudice arbitro è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Ufficiali di gara.
3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice arbitro, le funzioni ad esso devolute sono esercitate dall'Arbitro.

##### **Art. 51 – Competenza e nomina**

1. Il Giudice arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto

svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice sportivo.

3. Il Giudice arbitro è designato per le singole manifestazioni dal Gruppo Ufficiali di Gara.

### CAPO II PROCEDIMENTO

#### **Art. 52 – Reclamo sul campo al Giudice arbitro o all'Arbitro**

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo dalla parte interessata al Giudice arbitro o preannunziato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.
3. I reclami e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" e, in ogni altro caso, dal rappresentante della società.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara, comunicando il provvedimento sul campo. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del "turno di incontri".
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro deve essere successivamente presentato dalla parte interessata, e motivato, anche succintamente, a pena di inammissibilità, al competente Giudice sportivo, nazionale o regionale, entro le ore 13,00 del giorno successivo all'incontro, firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che lo ha preannunziato, con le modalità di cui all'art. 13.
6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.

### TITOLO VI GIUDICI SPORTIVI

#### CAPO I NOMINA E COMPETENZA

### **Art. 53 - Istituzione**

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi regionali e Corte sportiva di appello.

### **Art. 54 – Competenza del Giudice sportivo nazionale**

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. Il Giudice sportivo nazionale, in prima istanza e senza udienza:
  - a) pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla F.I.N.;
  - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
  - c) pronuncia sulla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
  - d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi dell'articolo 52;
  - e) pronuncia la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara;
  - f) giudica sulle infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati ed affiliati nel corso o in occasione della gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, come risultanti dagli atti inviati dai giudici di gara;
  - g) trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.

### **Art. 55 – Competenza dei Giudici sportivi regionali**

1. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'ambito regionale.

2. I Giudici Sportivi Regionali si pronunciano ai sensi dell'art. 54, comma 2.

### **Art. 56 - Competenza della Corte sportiva di appello**

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali.
2. Ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 8, del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I. le funzioni della Corte sportiva di appello sono esercitate dalla Corte federale di appello.

### **Art. 57 - Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali**

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.
2. La costituzione, l'articolazione funzionale e territoriale, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla sono stabiliti dallo Statuto federale.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione, quello regionale presso le sue rispettive sedi territoriali.
4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali giudicano in composizione monocratica.

## CAPO II

### PROCEDIMENTI

### **Art. 58 - Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali**

1. I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati o d'ufficio, sulla base dell'acquisizione del rapporto arbitrale e dei documenti relativi alla gara o manifestazione, o su reclamo del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale, che abbia presentato preavviso di reclamo sul campo di gara.

2. Ai procedimenti dinanzi ai giudici sportivi si applicano i Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina.

### **Art. 59 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali**

1. Il Giudice sportivo assume ogni elemento probatorio che ritiene utile, anche mediante audizioni.
2. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza entro tre giorni.
3. La pronuncia è senza indugio pubblicata e comunicata agli interessati.
4. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di appello, Prima Sezione in funzione di Corte Sportiva entro il termine di 7 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

### **Art. 60 – Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello**

1. Il ricorso avverso i provvedimenti dei Giudici sportivi regionali può essere proposto dalla parte interessata o dal procuratore federale nel termine di sette giorni dalla data di comunicazione della pronuncia impugnata, mediante deposito dell'atto presso la Segreteria generale.
2. Il ricorso avverso i provvedimenti del Giudice sportivo nazionale può essere proposto dalla parte interessata o dal procuratore federale nel termine di sette giorni dalla data di pubblicazione della decisione sul sito istituzionale federale mediante deposito dell'atto presso la Segreteria generale.
3. Nel caso di impugnazione di omologazione del risultato di gare, copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura del ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità, a tutte le parti interessate. Queste ultime devono costituirsi in giudizio entro due giorni con memoria difensiva depositata alla Corte federale di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
4. Nell'atto di ricorso, ovvero nella costituzione, devono essere indicati, a pena di decadenza, gli eventuali testimoni che si intendono escutere.
5. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, sia pure succintamente, e sottoscritto dal ricorrente o dal suo difensore, ove nominato.
6. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del ricorrente.

7. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.
8. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
9. Si applica l'art. 81.
10. Il Presidente della Corte Sportiva di appello può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
11. Ciascuna parte può chiedere, con l'atto di ricorso o con l'atto di costituzione in giudizio, che l'udienza si svolga in presenza. Il Presidente della Corte Sportiva, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede immediatamente con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
12. L'udienza innanzi alla Corte Sportiva di appello si svolge in camera di consiglio.

### **Art. 61 – Pronuncia della Corte sportiva di appello**

1. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Se non rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, pronuncia nel merito, riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 82.

## **TITOLO VII GIUDICI FEDERALI**

### **CAPO I NOMINA E COMPETENZA**

### **Art. 62 – Istituzione e articolazione funzionale**

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello. Entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. Sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello sono articolati in due sezioni.

### **Art. 63 - Nomina dei giudici federali e composizione**

1. I componenti degli organi giudicanti federali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. La nomina, la composizione, la durata dell'incarico ed i requisiti per ricoprirlo sono regolati dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.
3. Il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di presidente nelle rispettive sezioni del Tribunale Federale e della Corte federale di appello.
4. In caso di impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano nella carica; in mancanza, dal componente più anziano di età.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

## CAPO II IL TRIBUNALE FEDERALE

### **Art. 64 - Competenza del Tribunale federale**

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice sportivo, nazionale o regionale.

### **Art. 65 - Competenza della I Sezione del Tribunale federale**

1. La prima Sezione del Tribunale Federale giudica in primo grado sulle infrazioni disciplinari commesse da tesserati ed affiliate ad esclusione di quelle la cui giurisdizione è affidata al Giudice Sportivo Nazionale o Regionale, su deferimento dell'Ufficio del Procuratore Federale.

### **Art. 66 - Competenza della II Sezione del Tribunale federale**

1. La Seconda Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:
  - a) sui ricorsi in materia di tesseramenti, trasferimenti, vincolo sportivo e svincolo anche derivante da contratto sportivo;
  - b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto o ai regolamenti della Federazione, proposti da un organo della Federazione, del Procuratore federale, o di tesserati o affiliati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni;
  - c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, proposti da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti fermo restando in caso di annullamento i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima;
  - d) sui ricorsi della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un giudice sportivo.

## CAPO III

### PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

### **Art. 67 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal Regolamento la data dell'udienza. Il provvedimento può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.
2. Fino a tre giorni prima dell'udienza gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prendere visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, produrre documenti, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e indicare le circostanze su cui deve vertere l'eventuale esame dei testi.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Ciascuna parte può chiedere, entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza o con l'atto di costituzione in giudizio, che l'udienza si svolga in presenza. Il Presidente del Tribunale, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede immediatamente con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

### **Art. 68 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento**

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara anche fuori udienza la

efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. La relativa sanzione viene iscritta nel casellario federale.
4. Il comma 1 non trova applicazione nei casi di recidiva e se i fatti oggetto di contestazione sono originariamente qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona.

### **Art. 69 - Ricorso della parte interessata**

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette dall'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia è proponibile ricorso alla Seconda Sezione del Tribunale Federale. Il ricorso deve essere notificato a mezzo pec alle eventuali parti controinteressate e depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
2. Il ricorso contiene:
  - a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
  - b) l'esposizione dei fatti;
  - c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
  - d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
  - e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
  - f) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore, ove nominato, con indicazione della procura;
  - g) la documentazione comprovante la notifica del ricorso alle parti controinteressate.

### **Art. 70 - Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali del CONI, allo Statuto federale possono essere annullate su ricorso di organi della FIN, del Procuratore federale e di tesserati

- o affiliate titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto federale possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
  4. Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale federale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
  5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto federale e ai principi fondamentali del C.O.N.I., può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..
  6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. previsti dalla normativa vigente.
  7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 69, commi 1 e 2, del Regolamento di giustizia. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito web della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
  8. Alle impugnazioni avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive si applica lo specifico Regolamento emanato dal CONI e solo per quanto in esso non espressamente previsto si applica il Regolamento di giustizia.

### **Art. 71 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso**

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne

visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

### **Art. 72 - Intervento del terzo**

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza unitamente all'attestazione del versamento del relativo contributo.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il tribunale provvede a comunicare l'atto di intervento a tutti gli interessati.

### **Art. 73 - Svolgimento dell'udienza**

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nel caso in cui il procedimento sia connesso ad un procedimento penale le cui indagini non siano ancora concluse nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale dal segretario.

### **Art. 74 - Assunzione delle prove**

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Se viene disposta perizia, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale federale e alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
3. Le parti devono presentare i propri testimoni in udienza a pena di decadenza.
4. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
5. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti della rilevanza e della pertinenza.

### **Art. 75 - Decisione del Tribunale federale**

1. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi per la particolare complessità della controversia, indica un termine, non superiore a dieci giorni, per il deposito della motivazione. In tal caso, l'appello alla Corte federale rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
2. Nei giudizi disciplinari il Tribunale pronuncia il proscioglimento nel caso non ritenga provato l'addebito o, in caso contrario, irroga la sanzione che ritiene di giustizia.
3. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### CAPO IV LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

#### **Art. 76 - Competenza della Corte federale di appello**

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale e sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Decide, altresì, sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi e dei giudici federali, sulle istanze di riabilitazione, sui ricorsi per revisione e per revocazione.

#### **Art. 77 - Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello**

1. La Prima Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
  - a) sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o regionale in funzione di Corte sportiva di appello;
  - b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale federale;
  - c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei giudici del Tribunale federale e dei giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
  - d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei giudici di primo grado e della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
  - e) sulle istanze di riabilitazione.

#### **Art. 78 - Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello**

1. La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
  - a) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
  - b) sulle istanze di ricusazione dei giudici della Prima Sezione della Corte federale di appello;
  - c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di appello;

d) sui ricorsi per revocazione.

### CAPO V

#### PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

#### **Art. 79 - Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale**

1. I ricorsi avverso le decisioni del Tribunale federale devono essere depositati innanzi alla Corte Federale di Appello presso la Segreteria Generale federale non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero, se non depositate contestualmente, dalla pubblicazione della motivazione.
2. Nell'atto di impugnazione:
  - non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
  - l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile ovvero si tratti di prove sopravvenute;
  - non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
3. Entro dieci giorni dal deposito dell'atto, il presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza di discussione. Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati a tutte le parti costituite nel precedente grado di giudizio.
4. Il Presidente della Corte Federale può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, dandone comunicazione alle parti almeno tre giorni prima dell'udienza.
5. Ciascuna parte può chiedere, con l'atto di ricorso o con l'atto di costituzione in giudizio, che l'udienza si svolga in presenza. Il Presidente della Corte federale, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede immediatamente con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.
6. Decorso il termine per proporre ricorso, avverso le decisioni del Tribunale federale non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

7. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile. In udienza il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento adottato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
8. Tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente, ove possibile.
9. Le parti non possono presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione incidentale dalla quale non siano ancora decadute. Anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta, il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni.

### **Art. 80 – Esecutività delle decisioni**

1. Tutte le decisioni degli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutive.
2. Qualsiasi decisione degli organi giudicanti che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possono in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.
3. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dei predetti giudici.

### **Art. 81 - Svolgimento dell'udienza**

1. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
2. E' consentito il deposito di memorie e documenti.
3. I testimoni vengono escussi solo se indicati nell'atto di ricorso o nella memoria di costituzione e se presenti in udienza.

4. La Corte federale di appello può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove, ovvero disporre perizia.
5. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 73, 74 e 75.

### **Art. 82 - Decisione della Corte federale**

1. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni.
2. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso decide nel merito.
3. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 79, comma 5, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
4. Quando l'atto di impugnazione è proposto dal solo soggetto sanzionato il giudice non può irrogare una sanzione più grave per specie o entità.
5. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

### **Art. 83 - Termini di durata massima dei procedimenti federali**

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dal deposito dell'atto di ricorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 5.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale

- giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
  5. Il corso dei termini è sospeso:
    - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna. L'azione disciplinare può ogni caso essere promossa o proseguita indipendentemente dal procedimento penale relativo al medesimo fatto;
    - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
    - c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite e per tutto il tempo necessario;
    - d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
    - e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
  6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
  7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello Sport.
  8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di giustizia presso la FIN entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo, salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 8, del Regolamento di giustizia.

### **Art. 84 – Registro delle sanzioni disciplinari**

1. La F.I.N. è tenuta a trasmettere i provvedimenti sanzionatori al C.O.N.I. dopo aver effettuato l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il C.O.N.I., entro 5 giorni dalla data

in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

### **Art. 85 – Casellario federale**

1. Le decisioni definitive emesse dagli organi di giustizia sono trascritte nel Casellario federale.

### **Art. 85 bis – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

1. La sospensione di cui all'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emessa in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. che ricoprono cariche negli organismi della F.I.N. o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla F.I.N. la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni formazione ed integrazione richiesta.
4. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento di Giustizia.

### **Art. 85 ter – Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi**

1. La pubblicazione delle sentenze degli Organi di Giustizia deve essere conforme alla Legislazione emanata in materia di Protezione dei dati personali.

## **TITOLO VIII - RAPPORTI TRA ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA E AUTORITA' GIUDIZIARIE**

### **Art. 86 - Rapporti degli organi del sistema di giustizia con le Autorità giudiziarie**

1. Gli organi del sistema di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi con la massima riservatezza.
3. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione dei predetti atti e documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della giustizia sportiva. Il Procuratore Generale dello Sport trasmette gli atti acquisiti a norma dei commi precedenti al Procuratore Federale.
4. Il Procuratore federale, ove acquisisca notizia di reati procedibili d'ufficio, trasmette immediatamente copia degli atti al Presidente federale affinché ne informi la Procura della Repubblica territorialmente competente. Ove acquisisca notizia di reati procedibili a querela di parte ne informa senza indugio il Presidente Federale.

### **Art. 87 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari**

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento sportivo.

4. L'efficacia di cui ai commi precedenti si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificaione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

### **TITOLO IX** **COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

#### **Art. 88 – Competenza e procedimento**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal

C.O.N.I., da delibere della Giunta Nazionale del CONI, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il C.O.N.I. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI: Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il C.O.N.I.. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
5. Il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

### **TITOLO X**

#### **REVISIONE E REVOCAZIONE**

##### **Art. 89 – Revisione e Revocazione**

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento davanti alla Corte federale di appello. Se la revisione è accolta, non è

ammesso più ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della FIN o del Collegio di Garanzia dello Sport.

### TITOLO XI

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### **Art. 90 – Sospensione feriale dei termini**

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione federale è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti di impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive

##### **Art. 91 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile e in via residuale ai principi e norme del processo penale, nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

##### **Art. 92 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei competenti Organi del C.O.N.I. con contestuale pubblicazione sul sito web della Federazione.
2. Le disposizioni inserite per l'adeguamento del presente Regolamento al Codice di Giustizia del CONI entrano in vigore pur nelle more dell'eventuale adeguamento dello Statuto federale.

### **Art. 93 – Disposizioni transitorie**

1. I procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della F.I.N. alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti.